INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 8

Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e' costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:

a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;

f) manutenzione dei confini di Stato;

g) manutenzione delle strade di frontiera. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a provvedere alle attivita' di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonche' alle attivita' di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1500 milioni per l'anno 1992.

Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

Versione in vigore dal 28 luglio 1992, non più in vigore dal 25 luglio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350
Capo	II — Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-di-carattere-umanitario-a-favore-degli-1992/art-8-comitato-interministeriale-di-coordinamento-delle-attivita-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it